



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI

**approvato con delibera del consiglio di amministrazione
n. 24/09 del 9 marzo 2009**

**modificato con delibera del consiglio di amministrazione
n. 12/10 del 13 gennaio 2010**

**modificato con delibera del consiglio di amministrazione
n. 153/10 del 29/10/2010**

**modificato con delibera del consiglio di amministrazione
n. 80/11 del 29/06/2011**

**su indicazioni dell’assemblea dei soci del 20 giugno
2011**



ART. 1 OGGETTO: AMMISSIBILITA' DEGLI INCARICHI

1. Il presente regolamento recepisce l'art.29 del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari, a seguito di comunicazione del Comune di Bari prot.254683 del 20/10/2009, recepito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. del
2. Oggetto del presente regolamento è l'affidamento di consulenze ed incarichi professionali.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidate a:
 - a) soggetti esercenti attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento della società;
 - b) soggetti esercenti attività professionali necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita IVA o a soggetti esercenti attività occasionali;
5. Restano esclusi gli incarichi conferiti per le seguenti motivazioni:
 - Incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale della società;
 - Incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria in quanto disciplinati dall'art. 90 del decreto legislativo 163 del 2006;
 - Gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi della società;
 - Gli incarichi di docenza in corsi, convegni e seminari organizzati dall'AMGAS e per gli incarichi di traduzione e pubblicazioni e simili;
 - Gli incarichi di componenti di commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica per i quali si applicano le disposizioni normative vigenti nella materia;
 - Va esclusa ogni forma di collaborazione esterna finalizzata all'assunzione di incarico per le direzioni di divisione;
6. Non possono essere destinatari dei suddetti incarichi i soggetti che abbiano prestato servizio presso l'AMGAS SPA e siano cessati dal servizio per dimissioni al fine di ottenere la pensione anticipata di anzianità.



ART. 2 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

La società utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico– professionali interne; tuttavia in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben circoscritte è consentito affidare consulenze o incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di personale interno idoneo a svolgere le mansioni richieste al consulente. Tale indisponibilità può essere assoluta (mancanza di personale idoneo tra quello in servizio) e/o relativa / (insufficienza del personale stesso con conseguenziale impossibilità per quello in servizio di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza);
- b) per le quali la eccezionalità della situazione sia tale da non consentire l'utilizzo dei normali strumenti previsti dall'ordinamento per il reclutamento del personale. Detta eccezionalità può essere riconosciuta tutte le volte che si abbia la necessità di far fronte a situazioni nuove ed imprevedibili venutesi a creare a seguito di sopraggiunte nuove esigenze della Società;
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati o un singolo specialista qualora nessun altro sia in grado di fornire consulenza con tale grado di specializzazione.

Negli atti deliberativi, corredati del parere del Collegio che verifica i presupposti di cui al presente articolo, sono sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali, la durata, l'oggetto ed il compenso della prestazione.

Va inoltre indicato l'atto di programmazione o la norma di legge che autorizzano l'incarico.

ART. 3 SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE E PUBBLICITA'

La società procede, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali:

- Mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito internet della società, del Comune e quotidiano. Nell'avviso devono essere evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico
 - c) la sua durata
 - d) il compenso previsto
 - e) le professionalità richieste
 - f) il termine, non inferiore ai dieci giorni, per la presentazione delle domande



Una commissione presieduta dal dirigente competente composta altresì da altri due componenti nominati dal Presidente, appartenenti possibilmente al suo stesso ufficio, verificherà la regolarità delle candidature pervenute e procederà alla loro valutazione utilizzando i criteri indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio ove previsto nell'avviso.

Le risultanze della procedura comparativa contengono le generalità dell'incaricato e il corrispettivo a cui sarà allegato lo schema del contratto che dovrà essere inviato tempestivamente dal dirigente con nota motivata al presidente per inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per gli appalti di forniture e servizi e quanto previsto dal Regolamento dell'Albo Fornitori, la società può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione valutando in termini comparativi i soli elementi curriculari, anche eventualmente attraverso l'espletamento di un colloquio integrativo ovvero, in alternativa, valutare oltre ai curricula le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui, a titolo esemplificativo si possono citare:

- a) esami dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso la Società richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento, con particolare riguardo alla verifica del requisito di specializzazione universitaria, ovvero l'iscrizione in albi o ordini professionali;
- b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dalla società.

2. Resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, la Società può definire diversi criteri di selezione.

3. Della procedura di valutazione si redice apposito verbale conservato agli atti.

ART. 5 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con congrua motivazione che dia ragione della comparazione e della conseguente scelta effettuata.



2. Insieme alla deliberazione di incarico deve essere approvata la relativa convenzione.
3. La convenzione deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a) della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività.
 - b) Del luogo dell'espletamento dell'incarico;
 - c) Dell'orario della prestazione
 - d) Del progetto obiettivo
 - e) Dell'oggetto ;
 - f) Delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali
 - g) Del compenso correlato all'attività.

**ART. 6 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E
DI COLLABORAZIONE IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE
COMPARATIVE**

In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti il Consiglio di Amministrazione di AMGAS SPA può nei limiti dell'importo di €20.000,00 conferire incarichi diretti senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorra una delle seguenti situazioni;

- a. in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dalla società, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate, in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- b. prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza arrecare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originale;
- c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle con il grado di perfezione richiesto;
- d. per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili.



ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. La società verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo;
2. La società verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso acquisendo periodicamente relazione da parte del Dirigente della Divisione che ha fatto richiesta di incarico.